TRIBUNALE DI ROMA
20481 sentenza
n. 13340 Cronologico
18737 rep.

N. R.G. 61301/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Massimo Crescenzi	Presidente
dott.ssa	Donatella Galterio	Giudice
dott.ssa	Monica Velletti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61301/2012 promossa da:

FARFAN OLIVARI CARMEN ROSA (CF FRF CMN 47L69 Z611I), nata il 29.7.1947 a Lima (Perù);

FARFAN OLIVARI DE QUIROZ MARIA MAGDALENA (CF FRF MMG 44P55 Z611Y), nata il 15.9.1944 a Lima (Perù);

entrambe elettivamente domiciliate in via Manzoni n.81, presso lo studio dell'Avv.to Emanuele Giudice, che le rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso *ex* art. 702-*bis*;

PARTE ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

e con **l'intervento del Pubblico Ministero** presso il Tribunale

INTERVENUTO

OGGETTO: dichiarazione cittadinanza italiana

CONCLUSIONI:

per parte attrice: "Riconoscere e dichiarare che le Sig.re Farfan Olivari Carmen Rosa e Farfan Olivari De Quiroz Maria Magdalena sono cittadine italiane; ordinare al Ministero dell'interno, e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile delle ricorrenti; con vittoria di onorari e spese".

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso ritualmente depositato ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. le Sig.re Farfan Olivari Carmen Rosa e Farfan Olivari De Quiroz Maria Magdalena hanno chiesto all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana. Con decreto emesso il 22 ottobre 2012, il Giudice designato rilevava come il rito previsto non fosse ammesso per le cause da decidere in composizione collegiale e disponeva il mutamento del rito. In ottemperanza a tale decisione le attrici integravano l'atto introduttivo esponendo di essere figlie della Sig.ra Olivari Georgina, nata a Lima il 24.8.1924, cittadina italiana per nascita in quanto figlia di Olivari Agustin (nato in Perù nel 1900), a sua volta cittadino italiano perché nato da Olivari Agustin Antonio (nato in Perù nel 1865), parimenti cittadino italiano perche nato da Olivari Antonio Lorenzo, cittadino italiano, nato a Ruta di Camogli il 24 novembre 1832, emigrato in Perù nel 1860. La madre delle attrici contrasse matrimonio in data 17.4.1943 con un cittadino peruviano. Le attrici hanno esposto di non aver acquistato la cittadinanza italiana *iure sanguinis* a causa della vigenza, all'epoca della loro nascita, della legge n.555/1912 che consentiva solo al padre di trasmettere *iure sanguinis* la cittadinanza italiana e stabiliva che la donna cittadina italiana perdesse la cittadinanza in caso di matrimonio con cittadino straniero. Le attrici hanno esposto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e che, tuttavia, tale legge è stata disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione. Le attrici esponevano di essersi viste negare il riconoscimento della cittadinanza italiana perché nate prima del 1.1.1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana, mentre secondo i competenti uffici amministrativi, la declaratoria di incostituzionalità non avrebbe potuto incidere sulle situazioni già definite anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione. Negli atti introduttivi è stato comunque evidenziato che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno *status* permanente ed

imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale e che, pertanto, il mancato acquisto della cittadinanza italiana da parte delle attrici non sarebbe una situazione esaurita in quanto lo stato di cittadino come effetto della condizione di figlio costituirebbe una qualità essenziale della persona con carattere di assolutezza, originalità, indisponibilità ed imprescrittibilità.

All'udienza del 2.5.2013 il Ministero dell'Interno è stato dichiarato contumace.

Acquisita la prova documentale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 settembre 2013 senza termini.

Il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta, poiché la documentazione allegata dà la prova della sussistenza del diritto vantato dagli attori.

Risulta, sulla base dei documenti ritualmente prodotti: che Olivari Antonio Lorenzo, nato a Ruta di Camogli il 24 novembre 1832 (doc. 6), era cittadino italiano dalla nascita e si trasferì in Perù nell'anno 1860; che Olivari Antonio Lorenzo e Caterina Ferrari, anch'ella cittadina italiana, contrassero matrimonio in Perù, nel 1865, e dal matrimonio nacque nel 1865 in Perù Olivari Agustin Antonio (doc. 8), cittadino italiano *iure sanguinis* in quanto nato da padre italiano; che Olivari Agustin Antonio sposò in Perù Marina Izquierdo e dal matrimonio nacque, a Lima, Olivari Izquierdo Agustin (doc. 9) il quale sposò Sanchez Retamozo Melania e dal matrimonio nacque Olivari Giorgina (doc. 12 e 13 dai quali si desume che la stessa è cittadina italiana) madre delle odierne attrici.

Tanto premesso in fatto, si osserva che con la sentenza n.30/1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 1, comma 1, n. 1 della legge 13.6.1912, n.555, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.

Il quadro normativo si completa con la lettura del principio interpretativo affermato dalla Corte di Cassazione, da ultimo Cass. sez. U. n. 4466 e 4467 del 2009, secondo cui, in virtù dell'intervento additivo dovuto alla citata sentenza della Corte Costituzionale, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dall'interessata), anche al figlio di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello *status civitatis*, in quanto qualità della

persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Fermo, pertanto, il presupposto di fatto per cui Olivari Antonio Lorenzo era cittadino italiano dalla nascita ed ha trasmesso la cittadinanza *iure sanguinis* alla discendente Olivari Giorgina, hanno acquistato la cittadinanza italiana dal 1.1.1948, anche le figlie di quest'ultima e odierne attrici Farfan Olivari Carmen Rosa e Farfan Olivari De Quiroz Maria Magdalena, nate prima di tale data e nel vigore della legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello stato di cittadino, che sarebbe loro spettato di diritto senza la legge discriminatoria (Cass. S.U. n. 4467/2009).

Deve concludersi, pertanto, che Farfan Olivari Carmen Rosa e Farfan Olivari De Quiroz Maria Magdalena, sono cittadine italiane.

La contumacia del Ministero dell'interno giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara che FARFAN OLIVARI CARMEN ROSA (CF FRF CMN 47L69 Z611I), nata il 29.7.1947 a Lima (Perù) e FARFAN OLIVARI DE QUIROZ MARIA MAGDALENA (CF FRF MMG 44P55 Z611Y), nata il 15.9.1944 a Lima (Perù) sono cittadine italiane;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 27 settembre 2013

Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Velletti

Il Presidente
dott. Massimo CRESCENZI

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Cecilia Tancredi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 15 OTT 2013
IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Cecilia Tancredi